

**Convenzione tra Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e CAP
Holding S.p.A. in qualità di grossista nelle zone di interambito**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventinove (29), del mese di giugno, a Milano, in Viale Piceno 60, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

1. Roberto Borin, nato a Sesto San Giovanni (Mi) il 23.12.1953, il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'EGA di Monza e Brianza, di seguito "EGA Monza", Codice Fiscale 07502350965, con sede legale in via Grigna 13, Monza (MB), costituito quale Azienda speciale della Provincia di Monza e Brianza, come da verbale del Consiglio di Amministrazione di EGA Monza del 09.06.2016 (Allegato 1);
2. Alessandro Russo, nato a Milano (Mi) il 22.04.1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Grossista" o "CAP Holding", con sede in Assago, via del Mulino n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 13187590156, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 26.04.2016 (Allegato 2).

Premesso che

- a) CAP Holding è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, attualmente in fase di modifica alla luce delle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR;
- b) Per effetto della costituzione della Provincia di Monza e Brianza e dello scorporo del relativo territorio dalla Provincia di Milano, si è creato un frazionamento relativamente ad alcuni agglomerati urbani posti a nord di Milano che non è coerente con l'ambito di operatività degli impianti deputati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato; tali agglomerati urbani, pur ricadendo nell'ambito di operatività del gestore della Provincia di

Monza, necessitano anche degli impianti e delle infrastrutture gestite da CAP Holding che si trova pertanto a svolgere – quale servizio di interesse generale - attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs 152/2006, giusta delibera del Consiglio Provinciale di Monza e Brianza del 22.03.2016 n. 5.

- c) Anche con riguardo a tali situazioni di c.d. interambito deve essere assicurata la puntuale ed efficiente erogazione del servizio idrico integrato.
- d) E' stato definito in data 19/05/2016 l'accordo interambito, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 26/03 tra l'EGA della Città Metropolitana e l'EGA di Monza e Brianza;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

1.1 Con il termine “Convenzione” si intende la presente convenzione.

1.2 Con il termine “Inter-ambito” si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Articolo 2 – Individuazione degli Inter-ambiti e degli impianti oggetto della Convenzione

2.1 Gli Inter-ambiti oggetto della disciplina della presente Convenzione sono i seguenti:

- a) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01517001 denominato “**Olona Sud**” e AG01523101 denominato “**Seveso Nord**”, gravitante sull'impianto di depurazione centralizzato di Pero (MI), che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:

a. in Città metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano (alcuni caseggiati), Nerviano, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Solaro, Vanzago;

b. in Provincia di Monza e Brianza: Ceriano Laghetto (ad eccezione della frazione dal Pozzo), Cogliate, Lazzate, Limbiate, Misinto, Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate Sul Seveso, Meda, Seveso e Varedo;

c. in Provincia di Como: Mariano Comense (porzione) e Cabiате (tranne alcune vie).

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 3.

b) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01517101, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **"Peschiera Borromeo"**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:

a. in Città metropolitana di Milano: Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Milano (limitatamente ai quartieri est), Peschiera Borromeo, Pioltello, Segrate e Vimodrone;

b. in Provincia di Monza e Brianza: Brugherio.

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 4.

c) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01522401, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **"Truccazzano"**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:

a. in Città metropolitana di Milano: Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiagio, Gessate, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Vignate.

b. in Provincia di Monza e Brianza: Agrate Brianza, Ornago, Bellusco, Caponago, Cavenago Brianza, Mezzago.

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 5.

d) Inter-ambito agglomerato acque reflue AG01505901, gravitante sull'impianto di depurazione c.d. di **Cassano d'Adda**, che interessa i territori dei comuni ad esso asserviti di:

a. in Città metropolitana di Milano: Basiano, Cassano d'Adda, Grezzago, Inzago, Masate, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda.

b. in Provincia di Monza e Brianza: Busnago, Cornate d'Adda Roncello;

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 6.

e) Inter-ambito captazione, approvvigionamento, trattamento ed adduzione di acqua potabile, diramante dall'impianto di **“Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda”** sito in comune di Trezzo sull'Adda (MI) ad esclusione delle reti di distribuzione locale, interconnessioni tra comuni alimentate da risorse locali, e in generale tutte le reti alimentate da pozzi locali, che interessa e interesserà i territori dei comuni ad esso asserviti di:

a. in Provincia di Monza e Brianza: Aicurzio, Bernareggio, Busnago, Camparada, Carnate, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, , Usmate Velate,.

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 7.

f) Il sistema acquedottistico di captazione, approvvigionamento, trattamento e adduzione di acqua potabile denominato **“BBRV”** diramante dall'impianto di **“Vedano al Lambro”** che interessa i territori da esso serviti di:

a. in Provincia di Monza e Brianza: Besana Brianza, Biassono, Briosco, Macherio, Renate, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Correzzana

e che sarà oggetto di trasferimento dal Gruppo CAP a Brianzacque Srl entro il 2016.

Con il perfezionamento di tale trasferimento la funzione interambito sarà caratterizzata dalla fornitura di acqua all'ingrosso, (a disposizione dei comuni soci di CAP Holding e gestiti dal Gestore Brianzacque Srl quale possibile e non obbligatoria fonte di approvvigionamento), che – a seguito della conclusione dell'opera del raddoppio del Serbatoio Interrato in Correzzana, codice intervento 4541_N – potrà essere captata dai campi pozzi di Trezzo sull'Adda e Pozzuolo Martesana e addotta attraverso le dorsali di CAP Holding, la quale pertanto continuerà a fornire un servizio

di interesse generale ai Comuni interessati, inclusi Brioso, Besana Brianza, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano. Il collettore BBRV è rappresentato nell'allegato n. 8.

g) Inter-ambito captazione, approvvigionamento, trattamento ed adduzione di acqua potabile, diramante dall'impianto di **"Centrale Pozzuolo Martesana"**, ad esclusione delle reti di distribuzione locale, , interconnessioni tra comuni alimentate da risorse locali, e in generale tutte le reti alimentate da pozzi locali, che interessa e interesserà i territori dei comuni da esso serviti di:

a. in Città metropolitana di Milano: Cambiago, Bellinzago Lombardo, Gessate, e Pozzuolo Martesana.

b. in Provincia di Monza e Brianza: Bellusco, Burago di Molgora, Caponago, Cavenago Brianza, Concorezzo, Ornago, Sulbiate e Aicurzio. Attraverso il collegamento della nuova dorsale sud con il serbatoio di Correzzana lo stesso andrà ad interessare altresì il territorio dei comuni di Villasanta, Arcore, , - purché in assenza di interconnessioni alla rete locale - con programmi di esecuzione previsti nei Piani d'Ambito di competenza.

L'Inter-ambito è rappresentato nell'Allegato n. 9.

2.2 CAP Holding è il Gestore degli impianti di "Pero", "Peschiera Borromeo", "Truccazzano", "Cassano d'Adda", "Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda", "Centrale Pozzuolo Martesana" e relative reti, e, in attesa del trasferimento a Brianzacque previsto nel 2016 delle reti locali già attualmente gestite.

Il gestore del servizio idrico dell'ambito di Monza e Brianza potrà utilizzare l'acqua captata e distribuita nelle dorsali attraverso apposita convenzione con il Grossista CAP Holding che non potrà, salvo autorizzazione dell'EGA Monza, fornire l'acqua a terzi soggetti all'interno dell'ambito monzese diversi dal soggetto Gestore del Servizio.

E' fatta salva ed inclusa nella presente Convenzione l'interconnessione minore dell'acquedotto del comune di Nova Milanese/Paderno Dugnano. (Allegato 9).



Articolo 3 – Oggetto della Convenzione e obblighi di CAP Holding

3.1 CAP Holding, nella sua veste di gestore affidatario da parte dell'ATO Città Metropolitana di Milano per il proprio ambito, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore dei Comuni soci serviti nei quali il servizio idrico è gestito dal Gestore unico dell'EGA Monza:

- a) per l'Inter-ambito "Olona Sud" – "Seveso Nord", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per il segmento depurazione, inclusi i manufatti di collettamento, come rappresentato nell'Allegato 3;
- b) per l'Inter-ambito "Peschiera Borromeo", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per il segmento di depurazione, inclusi i manufatti di collettamento, come rappresentato nell'Allegato 4;
- c) per l'Inter-ambito "Truccazzano", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per il segmento di depurazione, inclusi i manufatti di collettamento, come rappresentato nell'Allegato 5;
- d) per l'Inter-ambito "Cassano d'Adda", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per il segmento di depurazione inclusi i manufatti collettamento, come rappresentato nell'Allegato 6;
- e) per l'Inter-ambito "Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per i segmenti di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile (ad eccezione delle reti locali), come rappresentato nell'Allegato 7;
- f) per il sistema acquedottistico "Vedano al Lambro", opererà quale soggetto grossista come indicato all'art. 2, lett. f) della presente Convenzione e rappresentato all'allegato 8;
- f) per l'Inter-ambito "Centrale Pozzuolo Martesana", CAP Holding opererà quale soggetto grossista per i segmenti di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile (ad eccezione delle reti locali), come rappresentato nell'Allegato 9.

3.2 Con riguardo alle attività di cui al precedente comma, CAP Holding è obbligata a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e ad operare, per quanto applicabili, nel

rispetto delle prescrizioni contenute nella propria Carta del servizio idrico integrato (Allegato 10), nel proprio Regolamento del servizio idrico integrato (Allegato 11), nelle versioni *pro tempore* vigenti ed approvate dall'ATO Città Metropolitana di Milano, o eventuali ulteriori standard di qualità richiesti dall'EGA Monza al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito.

3.3 CAP Holding è responsabile della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista dalla medesima svolti e della gestione delle opere di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ed approvate nel rispetto della procedura di cui all'art. 16.3 della Delibera AEEGSI e dell'Art. 5 della presente Convenzione.

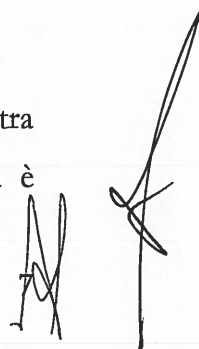
3.4 CAP Holding terrà sollevati e indenni l'EGA Monza, il gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Monza e gli Enti Locali della Provincia di Monza, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nella sua veste di grossista, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.

3.5 La responsabilità di cui al precedente comma 3.4 non opera nel caso in cui il danno provocato dal Grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui al comma 3.4, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità di CAP Holding, anche se connessi con i beni e le opere gestiti da CAP Holding.

3.6 CAP Holding dovrà fornire all'ATO Città Metropolitana di Milano e a EGA Monza il dettaglio dei costi relativi alla fornitura all'ingrosso relativamente ai servizi di cui ai precedenti commi, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo ad essi affidate, nonché degli adempimenti tariffari di competenza.

Articolo 4 – Durata

4.1 La presente Convenzione avrà durata pari alla Convenzione in essere tra CAP Holding e l'ATO Città Metropolitana di Milano e la sua validità è



subordinata alla titolarità da parte di CAP Holding degli impianti di cui all'art. 2.

4.2 Nel caso in cui la Convenzione tra CAP Holding e l'ATO Città Metropolitana di Milano, per qualsiasi ragione, dovesse cessare di avere efficacia, o CAP Holding, per qualsiasi ragione dovesse perdere la titolarità di tutti gli impianti di cui all'art. 2, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto.

4.3 In caso di perdita da parte di CAP Holding della titolarità di uno o più degli impianti di cui all'art. 2.2, per qualsiasi motivo, il nuovo gestore del s.i.i. dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano è tenuto a subentrare negli obblighi, diritti e facoltà già regolati dalla presente Convenzione.

Articolo 5 – Modalità di definizione della tariffa per i servizi all'ingrosso prestati da CAP Holding

5.1 La tariffa spettante a CAP Holding, con riguardo ai servizi resi ai sensi dell'art. 3, verrà definita alla luce delle pertinenti disposizioni tariffarie dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, con l'obiettivo di garantire il principio del pieno riconoscimento degli investimenti realizzati e dei costi sostenuti dalla medesima CAP Holding e finalizzati all'erogazione dei servizi all'ingrosso, concordati con gli EGA interessati, per la durata almeno necessaria a consentire a CAP Holding il recupero del costo degli investimenti stessi.

5.2 Agli obblighi di predisposizione tariffaria, stanti le attuali disposizioni tariffarie, provvederà l'ATO Città Metropolitana di Milano, nel cui territorio sono localizzati gli impianti di cui all'art. 2.2, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA Monza.

5.3 Espresso il parere di cui al precedente comma 5.2 e nel caso in cui, decorsi 30 giorni, EGA Monza non abbia reso il parere medesimo, l'ATO Città Metropolitana di Milano potrà provvedere ugualmente all'approvazione tariffaria, evidenziando in relazione gli esiti del relativo procedimento.

5.4 La tariffa riconosciuta a CAP Holding dovrà assicurare la copertura di tutti i costi relativi ai servizi di cui all'art. 3, nonché i costi dalla medesima sostenuti in relazione agli investimenti effettuati.

5.5 EGA Monza è consapevole che le previsioni tariffarie relative ai servizi di cui all'art. 3 dovranno perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di CAP Holding, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione e pertanto si impegna ad assicurare, per quanto di sua competenza, il raggiungimento del predetto equilibrio economico-finanziario.

5.6 Le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di cui all'art. 3, che rimangono ad ogni effetto in capo a CAP Holding e sono assoggettati alla disciplina contenuta nella convenzione in essere con l'ATO della Città Metropolitana di Milano, anche relativamente alla determinazione del valore di rimborso alla medesima spettante, e i relativi costi saranno considerati da EGA Monza, ai sensi della regolamentazione tariffaria vigente, nel VRG dei propri gestori, al fine di determinare la tariffa all'utenza finale, di cui CAP Holding beneficerà indirettamente in qualità di grossista.

5.7 Il versamento della tariffa spettante a CAP Holding verrà regolato contrattualmente tra i gestori dell'Ambito di Monza e Brianza e dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

5.8 Le Parti convengono che la presente Convenzione potrà essere modificata o integrata qualora ciò sia richiesto dagli enti finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento (in essere o futuri) di CAP Holding S.p.A., che concernono investimenti riferibili anche solo pro quota al territorio di inter-ambito. In tale ipotesi, EGA Monza è tenuta a valutare secondo buona fede le suddette modifiche.

Articolo 6 – Disciplina degli investimenti

6.1 Il Grossista si impegna a realizzare gli investimenti di cui all'elenco allegato alla presente Convenzione (Allegato 12) e ss.mm.

6.2 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione degli investimenti previsti ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA Monza attribuisce sin d'ora a CAP Holding, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e all'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, le funzioni ed i poteri di "autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.

Articolo 7 – Disciplina degli Scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione Inter-ambito

7.1 EGA Monza si impegna a fare in modo che i regolamenti per l'utenza dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione degli scarichi reflui relativi al proprio ambito territoriale si conformino ai limiti massimi accettabili dall'impianto di depurazione posto al servizio del territorio inter-ambito.

7.2 Nel caso in cui CAP Holding dovesse rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) è tenuta a comunicare via PEC ad EGA Monza ed al gestore della rete fognaria interessata la situazione rilevata.

7.3 Nell'ipotesi di cui al comma 2 EGA Monza si impegna ad attivarsi con il gestore della rete fognaria perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), e a trasmettere al gestore dell'impianto di depurazione gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti.

7.4 Eventuali maggiori costi di smaltimento e/o di funzionamento dell'impianto, supportati da idonea documentazione, conseguenti a scarichi anomali, se non imputabili ad utenti privati direttamente responsabili, saranno attribuiti, ove individuati ed in accordo tra le parti, al territorio dell'ambito dove lo scarico anomalo è stato individuato, fatto salvo l'impegno dei gestori come puntualmente evidenziato all'art. 7 comma 1 dell'Accordo Interambito. Qualora la fonte di tali costi ambientali non sia accertabile, i costi medesimi

verranno attribuiti a ciascun ATO in base a driver conformi alla vigente normativa regolatoria.

Articolo 8 – Disciplina delle estensioni delle reti di fognatura nei comuni interessati da impianti di depurazione Inter-ambito

8.1 Cap Holding si impegna a definire e proporre all' EGA Monza entro 4 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, in accordo con il gestore Unico dell'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, una procedura uniforme per la disciplina delle estensioni delle reti di fognatura, al fine di garantire che l'espansione urbanistica sia coerente con la programmazione degli Ambiti Ottimali e non generi disagi o disservizi agli stessi.

Articolo 9 – Garanzie

9.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Grossista rilascia un'estensione a favore dell'EGA Monza della garanzia fideiussoria già prestata a favore dell'ATO della Città Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione in essere tra l'ATO stesso e CAP Holding, secondo i criteri ivi stabiliti.

9.2 Il Grossista si impegna a dare comunicazione all'EGA Monza del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

9.3 Il Grossista ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA Monza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA Monza, pena la risoluzione della Convenzione dopo tre mesi di messa in mora senza esito. Per i motivi che comportano la possibilità di escussione parziale o totale della fideiussione si fa riferimento all'art. 26 della Convenzione di Gestione in essere tra l'ATO Città Metropolitana di Milano e Cap Holding.

9.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Grossista di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

9.5 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della Convenzione o del venir meno della medesima non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

Articolo 10 – Assicurazioni.

10.1 Il Grossista deve essere titolare, per tutta la durata della presente Convenzione, delle seguenti polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di euro 20.000.000,00;
- b) Protezione degli impianti contro rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 80.000.000,00.

Articolo 11 – Disposizioni finali. Rinvio

11.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, ivi inclusa l'applicazione di penali, e Parti fanno rinvio alla Convenzione in essere tra CAP Holding e l'ATO Città Metropolitana di Milano, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico e alla legislazione regionale.

11.2 La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, da conservarsi rispettivamente tra gli atti dell'EGA Monza e di CAP Holding.

Articolo 12 – Allegati.

Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

- 1. Deliberazione EGA del 09.06.2016 ;
- 2. Deliberazione CAP Holding del 26.04.2016;
- 3. Planimetria dell'Inter-ambito "Olona Sud" – "Seveso Nord";
- 4. Planimetria dell'Inter-ambito "Peschiera Borromeo";
- 5. Planimetria dell'Inter-ambito "Truccazzano";
- 6. Planimetria dell'Inter-ambito "Cassano d'Adda";
- 7. Planimetria dell'Inter-ambito "Centrale Pozzi di Trezzo sull'Adda";

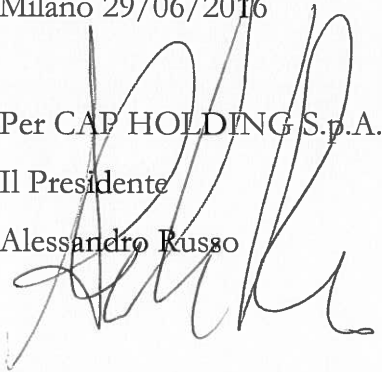
8. Planimetria sistema acquedottistico "Vedano al Lambro";
9. Planimetria dell'Inter-ambito "Centrale di Pozzuolo Martesana" e interambiti minori;
10. Carta del Servizio Idrico Integrato di CAP Holding, approvata dall'ATO Città Metropolitana di Milano;
11. Regolamento del Servizio Idrico Integrato di CAP Holding, approvato dall'ATO Città Metropolitana di Milano;
12. Elenco interventi 2016-2019 Grossista servizio acquedotto e servizio depurazione.

Milano 29/06/2016

Per CAP HOLDING S.p.A.

Il Presidente

Alessandro Russo



Per l'Ufficio d'Ambito

della Provincia di Monza e Brianza

Il Vice Presidente

Roberto Bordin

